

Piano di sviluppo aziendale che prevede investimenti anche strutturali in una fascia di rispetto di una riserva naturale

Cons. Stato, Sez. VII 4 settembre 2024, n. 7418 - Franconiero, pres. f.f.; Ravasio, est. - Riserva Pian di Spagna e Lago di Mezzola (avv.ti Di Matteo) c. Cascina Pian di Spagna e Borgofrancone S.a.s. di Viola Barbato & C. ed a.

Agricoltura e foreste - Azienda agricola e agrituristica - Piano di sviluppo aziendale che prevede investimenti anche strutturali - Fascia di rispetto di una Riserva Naturale.

(Omissis)

FATTO

1. La società Cascina Pian di Spagna e Borgofrancone s.a.s.(in prosieguo solo “la Cascina”) è proprietaria di un vasto compendio di terreni siti all’interno della fascia di rispetto della Riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola (in prosieguo solo “la Riserva”), ove produce foraggio e svolge attività agrituristica, quest’ultima concentrata in alcune strutture collocate a qualche chilometro di distanza. Essa ha in corso un piano di sviluppo aziendale che prevede investimenti, anche strutturali, *“per garantire il futuro dell’azienda agricola e agrituristica”*, e, in particolare, *“progetti per la realizzazione di un fienile/stalla al servizio del compendio agricolo e di un magazzino per prodotti e attrezzature agricole individuando mappali più idonei”*.

2. Nel corso del 2018 la società ha avviato una pratica edilizia finalizzata alla realizzazione di fienile destinato allo stoccaggio del foraggio prodotto, e di un magazzino per il ricovero di mezzi agricoli, il tutto all’interno della Riserva Naturale. Ciò sulla base del fatto che la zona possiede una limitata capacità edificatoria, sia in base alle previsioni del vigente PGT del Comune di Gera, nel cui territorio si colloca la zona interessata dall’edificazione, sia delle previsioni del Piano della Riserva approvato nel 1996.

3. In effetti, il PGT colloca una porzione dei terreni di proprietà in zona “ZA/RN- Aree destinate all’agricoltura in fascia di rispetto della riserva naturale”, assegnando una suscettibilità edificatoria in linea con le zone agricole di cui agli articoli 59 e ss. della L.r. n. 12/2005, mentre il Piano della Riserva naturale, approvato nel 1996, colloca l’area nella “Fascia di rispetto della Riserva Naturale”, che comprende specchi d’acqua, aree ad uso agricolo, aree ad uso residenziale, aree ad uso produttivo, aree ad uso turistico, aree ad uso pubblico. Le aree ad uso agricolo sono individuate come *“porzione di territorio destinata all’agricoltura che funge da filtro tra la riserva e le aree urbanizzate”*, per le quali valgono le prescrizioni di cui all’articolo 2.4 delle N.T.A., che consente l’edificazione di nuove costruzioni esclusivamente nei limiti di cui alla L.R. n. 93/80, e comunque nel rispetto dei caratteri e dei colori tradizionali.

4. Sin dal 2007 la Riserva ha avviato il procedimento di approvazione di un nuovo piano di gestione, che si è trascinato nel tempo per varie ragioni. Pertanto, con deliberazione del consiglio di gestione del 23 gennaio 2018, la Riserva ha adottato delle misure di conservazione che, nella fascia di rispetto della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola e fino all’approvazione del nuovo Piano della Riserva, consentono unicamente le seguenti tipologie di interventi edilizi: a) manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione degli edifici esistenti; b) per gli edifici esistenti, destinati in tutto o in parte alla residenza, oltre a quanto previsto dalla lettera a), ampliamento volumetrico fino ad un massimo del 15% per adeguamento igienico funzionale; c) per le aziende zootecniche esistenti e aventi sede nel territorio della riserva, oltre a quanto previsto dalla lettera a), l’ampliamento con un limite complessivo contingentato di superficie massima copribile pari a 15.000 metri quadrati per l’intero territorio della Riserva con un massimo di superficie coperta per le singole strutture di ricovero degli animali (stalle) pari a metri quadrati 800; d) per le attività zootecniche, un ulteriore ampliamento della superficie coperta, non contingentata, con un limite massimo di 400 metri quadrati per ogni singolo edificio o complesso aziendale da destinare alle attività complementari quali fienile, magazzini, silos, locali per la lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli. La citata deliberazione del 23 gennaio 2018, inoltre, ha escluso la possibilità di effettuare cambi di destinazione d’uso delle strutture agricole, mentre per gli interventi diversi dagli edifici adibiti ad uso agricolo, residenziale, produttivo, commerciale e turistico, si applicano, invece, le norme del piano vigente e della legislazione regionale, statale e comunitaria.

4. Con ricorso notificato il 27 aprile 2018, rubricato al n. 1140/2018 R.G., la società ha impugnato l’indicata deliberazione del consiglio di gestione, ritenuta preclusiva dell’intervento edilizio.

5. Con successivo ricorso n. 1864/2018 ha impugnato anche il provvedimento della Riserva del 24 maggio 2018, recante determinazione negativa sulla valutazione di incidenza ambientale dell’intervento in progetto.

6. Il 29 novembre 2018 il Comune di Gera ha concluso il procedimento edilizio avviato dalla Società in data 6 aprile 2018, rilasciando due distinti permessi di costruire n. 53 e 56/2018: tali provvedimenti sono stati impugnati dalla Riserva con i ricorsi n. 646/2019 e 921/2019 R.G., unitamente alle rispettive autorizzazioni paesaggistiche.

7. I quattro ricorsi, previa riunione, sono stati decisi e accolti dal TAR con la sentenza in epigrafe indicata, che ha pertanto

annullato sia la deliberazione del consiglio di gestione della Riserva del 23 gennaio 2018, sia la determinazione negativa della Riserva sulla valutazione di incidenza ambientale del progetto, sia i due permessi di costruire.

7.1. A motivo della decisione il TAR ha, sinteticamente, ritenuto che:

- la deliberazione del 23 gennaio 2018 del consiglio di gestione della Riserva, con cui sono state adottate misure di conservazione incidenti anche sulla regolamentazione edilizia, è espressione del potere di cui all'art. 25 bis, comma 7, lett. b), della L.R. n. 83/1986, norma che a sua volta deve ritenersi conforme alla Direttiva Habitat; non può quindi negarsi, in astratto, la titolarità, in capo alla Riserva, di adottare e imporre misure di conservazioni come quelle di che trattasi;
- in concreto, tuttavia, la deliberazione di adozione della misure di conservazione si compendia solo nella enunciazione delle stesse, cioè nella enumerazione di divieti urbanistici, e non indica le ragioni per le quali risulti necessario provvedere a simili misure in attesa della pianificazione generale; soprattutto la deliberazione non indica lo scopo che si intende conseguire e l'idoneità delle misure, che di fatto precludono lo sviluppo delle aziende agricole; la deliberazione, inoltre, risulta essere stata assunta dal consiglio di gestione della Riserva senza una preventiva ricognizione delle ragioni per le quali si è ritenuto di differenziare le aziende agricole, senza una preventiva valutazione delle effettive esigenze ambientali del sito e del possibile impatto dei vari interventi edilizi, risultando pertanto una precauzione sproporzionata il divieto, per le aziende agricole, di realizzare qualsiasi tipo di nuova costruzione;
- la determinazione negativa espressa dalla Riserva in relazione al progetto della Cascina si fonda sulla possibile interferenza tra la fauna selvatica presente nell'area interessata e animali da allevamento, senza esplicitare in che modo la conservazione di simili specie possa essere compromessa da un pur minimo incremento dell'attività agricola tale da imporre le misure concretamente adottate: emerge pertanto una irragionevole distinzione tra aziende agricole e aziende zootecniche;
- la Riserva non ha instaurato con gli operatori interessati alcun confronto, da ritenersi necessario anche a voler ritenere le previsioni limitative di che trattasi quali "misure di conservazione", e non di mera salvaguardia;
- la determinazione negativa sulla valutazione di incidenza ambientale non si diffonde nell'esaminare il progetto presentato dalla Cascina e i possibili effetti di esso sull'ambiente e sugli animali, pertanto difetta di quelli che debbono considerarsi caratteri essenziali di una valutazione di incidenza ambientale, la quale non può limitarsi a considerazioni generali (se non generiche) ma deve soffermarsi sulla verifica delle concrete ripercussioni che il progetto (per tipologia, dimensioni, funzione assolta, etc.) può determinare; l'annullamento di tale determinazione negativa comporta l'obbligo della Riserva di provvedere ad una nuova valutazione nel rispetto delle indicazioni contenute nella decisione;
- quanto ai permessi di costruire rilasciati dal Comune di Gera alla Cascina, sebbene l'accertata illegittimità della delibera del consiglio di gestione della Riserva del 23 gennaio 2018 privi di fondamento i motivi formulati dalla Riserva a sostegno dell'impugnazione, i suddetti titoli edilizi sono comunque illegittimi in ragione della mancata preventiva acquisizione della valutazione dell'ente preposto alla tutela dell'area, cioè la Riserva; valutazione sulla quale non può ritenersi formato il silenzio-assenso, trattandosi di procedimento che deve concludersi con provvedimento espresso; la mancanza del parere preventivo dell'ente non può ritenersi superato dalle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune di Gera, né dalla buona fede della Cascina, la quale non è di per sé idonea a privare il medesimo ente delle sue prerogative;
- il canone di buona fede impone, peraltro, alla Riserva, in esecuzione della decisione, di riesaminare il progetto tenendo conto delle considerazioni espresse in ordine al giudizio R.G. n. 1864/2018, della effettiva consistenza delle opere (che hanno dimensioni modeste e si inseriscono in contesti parzialmente antropizzati), dei principi di proporzionalità ed adeguatezza;
- le domande di risarcimento formulate dalla Riserva risultano prive di evidenze, anche per la ragione che l'interesse pubblico sarà soddisfatto mediante la riedizione del procedimento.

8. La Riserva ha proposto appello avverso l'indicata decisione.

9. La Cascina si è costituita in giudizio per resistere all'impugnazione.

10. In occasione della camera di consiglio del 27 agosto 2020 il Collegio, con ordinanza n. 4801/2020 ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata.

11. La causa è stata, quindi, chiamata all'udienza pubblica del 18 marzo 2021 e del 5 giugno 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

12. Con il primo motivo d'appello viene dedotta l'erroneità della appellata sentenza per aver accolto i ricorsi nn. R.G. 1140/2018 e 1864/2018, che invece avrebbero dovuto essere dichiarati improcedibili, essendo stati nel frattempo realizzati gli edifici assentiti con i permessi di costruire annullati con l'appellata sentenza. L'esame dei ricorsi condotto dal primo giudice in ordine cronologico, avrebbe determinato violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio, disvelando una trattazione parziale e non corretta dei ricorsi proposti dalla Riserva, confermata dalla accettazione acritica delle tesi difensive della Cascina.

Nell'ambito della censura si reitera l'istanza di cancellazione di alcune espressioni utilizzate dalla Cascina nei propri atti

di primo grado, già stata formulata in primo grado, e su cui vi sarebbe stata omissione di pronuncia, al tempo stesso sintomatica anch'essa di parzialità del giudice e confermativa del suo acritico appiattimento sulle difese di controparte.

Di seguito l'appello si diffonde in una serie di considerazioni finalizzate a spiegare, in replica ad alcune affermazioni contenute negli atti difensivi della Cascina, che:

(i) la Riserva ha legittimamente esercitato sia il potere di adottare misure di conservazione specifiche, sia la determinazione sulla valutazione di incidenza ambientale, essendo l'area protetta inclusa nella Rete Natura 2000;

(ii) l'area tutelata è particolarmente rilevante dal punto di vista naturalistico, tanto che nel tempo è stata oggetto della istituzione della Riserva Naturale denominata “*Pian di Spagna e Lago di Mezzola*”, della Zona di Protezione Speciale “*Lago di Mezzola e Pian di Spagna IT2040022*” e del Sito di Interesse Comunitario “*Pian di Spagna e Lago di Mezzola IT2040042*”;

(iii) l'attuale piano di gestione della Riserva, approvato il 20 dicembre 1996, è in corso di aggiornamento e la procedura prevede l'audizione di tutti gli *stakeholders*, ivi compresi gli agricoltori: si tratta, dunque, di “*una istruttoria partecipata, esaustiva e certificata che ha indotto l'Ente a regolare la transizione e a prevenire possibili ricadute negative tramite la delibera 13/2018 e la Valutazione negativa del 24.5.2018*”;

(iv) l'istruttoria alla base dei provvedimenti annullati dal TAR (la delibera 23.1.2018 e la valutazione negativa del 24.5.2018) è quella svolta in relazione al nuovo piano di gestione, talché costituiscono un *unicum* a tutela del SIC/ZSC/ZPS;

(v) il TAR avrebbe trascurato che la Cascina, duplicando le proprie richieste al solo fine di aggirare la delibera 23.1.2018 e la poc'anzi menzionata valutazione negativa del 24.5.2018, ha realizzato quattro edifici: tale condotta avrebbe quantomeno meritato il risarcimento del danno, ed invece la sentenza ha annullato quest'ultima e la valutazione di incidenza, giungendo persino ad imporre una riedizione del procedimento di valutazione quasi si trattasse di un giudizio di ottemperanza;

(vi) la sentenza costituisce un provvedimento abnorme e nullo, in violazione degli artt. 1, 2, 3, 34, 39, e 112 c.p.a., e un evidente caso di denegata giustizia;

(vi) la sentenza sarebbe inficiata anche da un evidente “*abbaglio dei sensi*”, in quanto il TAR non si è avveduto o non ha considerato che l'intervento della Cascina è stato posto in essere nel cuore della Riserva, ove alla Cascina era già stato in precedenza consentito di realizzare una tantum e in via eccezionale un edificio sul presupposto dell'asservimento dell'intera area;

(vii) la sentenza non ha tenuto conto della articolata istruttoria posta alla base del nuovo piano di gestione, né tanto meno ha considerato la differenza tra un vincolo di natura permanente e uno di natura provvisoria, come sono le misure di conservazione, che hanno il solo scopo di evitare che le previsioni del futuro piano possano essere compromesse da una “*corsa alla costruzione*”, e che, peraltro, non hanno introdotto solo divieti; le deroghe ivi previste non sono irragionevoli, riguardando sia attività di ridotto impatto ambientale (interventi di manutenzione, ecc.), sia situazioni in cui la Riserva ha ritenuto di non potere ravvisare pericoli di compromissione del SIC/ZPS/ZSC (privilegiando la zootecnia rispetto alle altre destinazioni, come sempre fatto): si tratta di una “*Scelta di merito comunque non sindacabile dal TAR e che conferma la mancata comprensione della materia*”, ovvero il fatto che “*la delibera 23.1.2018 e la Valutazione negativa del 24.5.2018 anticipano il contenuto del nuovo piano di gestione, talché costituiscono un unicum a tutela del SIC/ZSC/ZPS.*”.

12.1. La censura è manifestamente infondata, per le ragioni che si seguito si espongono, seguendo il medesimo ordine di esposizione degli argomenti seguito da parte appellante:

12.1.1. Innanzitutto, l'ordine di esame dei ricorsi è corretto dal punto di vista logico-giuridico, non solo perché segue l'ordine cronologico dei quattro ricorsi riuniti, ma soprattutto perché - come esplicitato dal TAR al par. 37 della motivazione - i ricorsi proposti dalla Cascina, contro la delibera del consiglio di gestione della Riserva n. 13/2018 e la determinazione negativa sulla valutazione di incidenza ambientale avevano carattere pregiudiziale rispetto ai ricorsi aventi ad oggetto i permessi di costruire. Laddove fosse stata ritenuta la legittimità dei suddetti provvedimenti i permessi di costruire rilasciati alla Cascina sarebbero stati infatti inevitabilmente inficiati da invalidità derivata, che avrebbe portato all'annullamento di essi a prescindere da ogni altra considerazione, avendo la Riserva correttamente eccepito - nei ricorsi da essa proposti - l'illegittimità dei permessi di costruire in ragione della prevalenza del piano di gestione della Riserva sugli strumenti urbanistici comunali, e in ragione dell'esito negativo della valutazione di incidenza ambientale. Per la medesima ragione è evidente che i ricorsi proposti dalla Cascina non potevano essere dichiarati improcedibili dal TAR, poiché ciò avrebbe portato alla consolidazione di atti amministrativi sfavorevoli alla ricorrente, idonei a ridondare sulle pratiche edilizie sfociate nei due permessi di costruire annullati. In particolare la mera circostanza dell'avvenuta realizzazione dei manufatti non privava la Cascina dell'interesse alla declaratoria di annullamento degli atti da essa impugnati, soprattutto nella prospettiva - poi effettivamente inveratasi - dell'annullamento dei titoli edilizi, che avrebbe imposto all'amministrazione comunale il riesame della pratica edilizia tenendo conto anche di eventuali previsioni contrarie adottate dal consiglio di gestione della Riserva. Si rivelano pertanto prive di fondamento ed inoltre gratuitamente offensive le allusioni di parte appellante alla parzialità del primo giudice e le affermazioni relative alla violazione dei principi del giusto procedimento.

12.1.2. La sentenza non ha messo in dubbio la sussistenza, in capo alla Riserva, del potere di adottare “misure di

conservazione”, da intendersi quali misure di natura differente da quelle “di salvaguardia”. L’illegittimità è stata invece ravvisata per il fatto che la deliberazione n. 13/2018 non risulta corredata da una idonea motivazione a supporto della differenziazione tra aziende agricole e aziende zootecniche, e della valutazione effettuata in ordine alle effettive esigenze ambientali del sito e al possibile impatto dei vari interventi edilizi, con l’effetto, considerato sproporzionato, di impedire solo alle prime di realizzare qualsiasi tipo di nuova costruzione.

12.1.3. La censura non propone dunque una vera e propria critica al ragionamento ora sintetizzato e così incorre nella violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 101 c.p.a.: che per orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato *“impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.”* (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, n. 415 del 12 gennaio 2023).

12.1.3.1. In particolare, la censura in esame non contiene una puntuale contestazione al rilievo della carenza di motivazione della deliberazione del consiglio di gestione n. 13/2018, e più nello specifico dell’assenza di ragioni per le quali si è reso necessario individuare le misure in concreto adottate - che come esposto in precedenza consentono di intervenire sugli edifici esistenti solo con interventi conservativi, salvo che per quelli destinati a residenza e zootecnica, per i quali soltanto sono consentiti anche degli ampliamenti - né le finalità perseguite con tali misure. Merita, sul punto, richiamare il seguente passaggio contenuto nella sentenza impugnata: *“39.3. Al fine di realizzare tali finalità si consente l’adozione di misure che possono suddividersi in due categorie: da un lato, gli appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo che possano adottarsi “all’occorrenza”; dall’altro, “le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti”. Queste ultime misure possono avere diversa tipologia. Possono, infatti, consistere, in primo luogo, in misure di carattere regolamentare. Un nomen che designa interventi di tipo normativo o regolativo e, quindi, disposizioni generali ed astratte riferite alle attività ammesse o vietate all’interno dei siti di importanza comunitaria. Si tratta, quindi, anche di interventi di natura pianificatoria, programmatica o, comunque, a contenuto generale. Diverse sono, invece, le misure amministrative che hanno un contenuto concreto e puntuale e riguardano lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. Tra queste possono annoverarsi ordini, autorizzazioni, provvedimenti inibitori di vario genere che riguardino la specifica regolazione di un contesto o di una situazione. Diverse, ancora, sono le misure contrattuali che ricomprendono accordi tra soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e privati. Vi rientrano anche le ipotesi di programmazione negoziata di gestione di un’area (cfr., ex aliis, il Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei Siti natura 2000, redatto dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare). Una diversa tipologia di misure è, invece, costituita dalle c.d. misure di salvaguardia che sono ricondotte alla previsione di cui all’articolo 6, comma 2, della Direttiva in esame e sono espressione del principio di precauzione. Si tratta, quindi, di misure di carattere anticipatorio volte a salvaguardare le possibili conseguenze negative sull’ambiente derivanti da azioni non ancora in corso ma foriere di rischi (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. II, 13 gennaio 2005, in C-117/03). 39.4. Ora, se dalla disamina delle previsioni di diritto dell’Unione europea non sembra potersi ritenere ex se preclusa la possibilità di misure consistenti anche in divieti, non può, tuttavia, non notarsi come simili misure debbano seguire ad un’istruttoria puntuale e legarsi agli specifici obiettivi di conservazione del sito. Pertanto, anche laddove si voglia aderire, in ipotesi, alla tesi della Riserva che evidenzia il carattere conservativo delle misure contenute nella delibera impugnata (ricondotte, quindi, alla previsione di cui all’articolo 25-bis, comma 7, lettera b), della L.r. n. 83/1986), ciò non supera le censure di parte ricorrente che stigmatizzano non soltanto il potere di adozione di tali misure ma la concreta determinazione assunta dalla Riserva”.*

12.1.3.2. Con la censura in esame l’appello si limita a ribadire il potere della Riserva di introdurre misure tali quelle in esame, adottate nella deliberazione annullata, evidenziando che essa sarebbe frutto del medesimo procedimento di revisione del piano di gestione, quest’ultimo celebrato in contraddittorio con tutti gli *stakeholders*. Ma la realtà è che la deliberazione, dopo aver richiamato la normativa rilevante, si esaurisce in una citazione delle delibere con cui il nuovo Piano di Gestione è stato adottato nel 2007, approvato nel 2008, e della nota della Regione Lombardia che ha rilevato il mancato esperimento della valutazione ambientale strategica. Quel Piano, quindi, è stato ritirato e un nuovo procedimento di approvazione è stato riavviato nel 2010. Nella delibera in esame non viene posto alcun collegamento tra le misure di conservazione adottate e le risultanze del procedimento in corso, del quale vengono richiamati solo i contenuti della relazione di *scoping*, nella parte in cui essa: (i) prevede la necessità di *“predisporre schede di monitoraggio dei livelli di pressione sull’ambiente delle attività potenzialmente incongruenti anche per quanto riguarda le nuove costruzioni turistico residenziali, dalle trasformazioni d’uso di edifici esistenti verso tali tipologie, dalla realizzazione di campeggi, da tutto quanto potenzialmente in grado di implementare la pressione antropica sull’ambiente”*; (ii) nell’art. 2.2. della parte seconda, ove alla lett. b) si evidenzia che fuori dagli *“ambiti di non trasformazione”* *“è consentito provvedere alle opere di manutenzione degli edifici esistenti, purché senza incrementi della capacità insediativa, al fine di conformarli alle tipologie architettoniche tradizionali del luogo, implementando il restauro e la conservazione di tecnologie costruttive tradizionali, dei materiali di pregio, degli elementi della memoria storica ancora presenti”*; alla lett. c) si prevede che *“analogamente negli ambiti riservati all’agricoltura non sono ammessi cambi delle destinazioni d’uso degli edifici esistenti che possano implementare la capacità insediativa e/o aumentare la pressione antropica; è tuttavia consentito ricavare ambienti negli edifici esistenti dell’azienda per fini agrituristici, previo consenso della direzione della Riserva*

al fine di verificare la congruenza di tale attività, in relazione alla effettiva disponibilità di prodotti aziendali da offrire agli ospiti, fatte salve tutte le altre disposizioni (sanitarie, geologiche, urbanistiche, etc.) di legge vigenti”; e infine alla lett. e) si prevede che, “eventuali limitazioni della edificabilità ritenute necessarie per contenere la pressione antropica nell’ambito RN della Riserva, come pure le prescrizioni finalizzate a garantire la dismissione di attività in evidente contrasto con le finalità di tutela della Riserva, hanno valenza sovraordinata sulle disposizioni degli strumenti urbanistici.”

12.1.3.3. Orbene, i passaggi della relazione di *scoping*, richiamati nella delibera del consiglio di gestione n. 13/2018, non contengono affermazioni dalle quali si possa inferire la necessità immediata, e per l’avvenire, di vietare in assoluto interventi di ampliamento nelle zone agricole; e soprattutto non si rinvencono indicazioni che possano sostenere una diversità di trattamento tra le attività agricole e quelle zootecniche, che costituiscono comunque una tipologia di attività agricola; né emerge l’incompatibilità tra le attività agricole e le esigenze di tutela; emerge, piuttosto, la preoccupazione che aumenti il carico derivante da insediamenti abitativi di tipo residenziale e turistico.

12.1.3.4. Nessun collegamento, dunque, si apprezza tra il contenuto delle misure di conservazione adottate con la delibera della Riserva n. 13/2018 e le indicazioni date nel documento di *scoping* citate nelle premesse della delibera medesima. Nessun altro tipo di motivazione, inoltre, viene indicato a giustificare le predette misure di conservazione.

12.1.3.5. L’appello pretenderebbe di fondare la legittimità delle misure di conservazione sulla mera circostanza della pendenza del procedimento di approvazione del nuovo Piano di Gestione (che a distanza di 14 anni non è ancora giunto al termine), senza percepire che tali misure hanno natura cautelare, e sono quindi strumentali al Piano di Gestione ma strutturalmente diverse. Esse sono adottate all’esito di un procedimento diverso, e quindi avrebbero dovuto fondarsi su una istruttoria autonoma, finalizzata da una parte a individuare le situazioni soggette a possibili modificazioni nel tempo necessario a pervenire all’approvazione del nuovo Piano di Gestione; e d’altra parte a scegliere le misure di conservazione in funzione della possibile incompatibilità con le previsioni del Piano di Gestione *in itinere* e dell’esigenza di bilanciare i vari interessi in gioco. In quest’ottica le misure di conservazione avrebbero dovuto essere graduate anche in relazione al tempo di attesa del Piano di Gestione. Oltre a ciò si coglie anche una certa incoerenza tra le misure di conservazione in concreto adottate e le indicazioni contenute nella relazione di *scoping*, oltre alla intrinseca contraddizione insita nel lasciare possibilità di ampliamento alle sole aziende zootecniche (che certamente non sono prive di impatto ambientale) e non anche alle altre aziende agricole, e tutto ciò a prescindere dalla consistenza del singolo intervento.

12.1.3.6. Ciò premesso il collegio rileva che la deliberazione n. 13/2018 della Riserva ha assunto una decisione sostanzialmente autoreferenziale che viola i principi del diritto amministrativo, che obbligano l’amministrazione a motivare le proprie decisioni: non perché una decisione è espressione di discrezionalità amministrativa essa può non essere motivata. Sul punto l’appellante mostra di confondere la discrezionalità amministrativa con il mero arbitrio, laddove afferma che la scelta della tipologia di misure di conservazione, spettando alla discrezionalità dell’ente, non potrebbe in alcun modo essere censurata dal giudice amministrativo.

12.1.3.7. In ogni caso nella specie la sentenza non ha esorbitato in un sindacato di merito sulla scelta della Riserva, essendosi limitato ad evidenziare – accogliendo una censura puntualmente sviluppata dalla ricorrente – che la deliberazione non è sorretta dalla motivazione che il caso richiedeva.

12.1.4. Il fatto che la sentenza abbia disposto la riedizione del procedimento non è indicativo di un particolare atteggiamento di favore per la Cascina, come insinua l’appellante, poiché l’obbligo di rinnovare gli atti del procedimento amministrativo, a partire dall’atto riconosciuto viziato, costituisce conseguenza automatica dell’annullamento dell’atto amministrativo. Si rammenta, inoltre, che l’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a. stabilisce che il giudice, sia di primo che di secondo grado, “*dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza.*”. Limitandosi a disporre la riedizione dell’azione nel rispetto delle statuizioni contenute nella sentenza, questa non ha fatto altro che esercitare il potere previsto dalla indicata norma, che può essere esercitato “*anche in sede di cognizione di merito.*”. La considerazione dell’appellante relativa al fatto che la sentenza ha dato disposizioni esecutive pur non pronunciandosi in sede di ottemperanza, è pertanto del tutto inconferente, oltre che inopportuna nella misura in cui, ancora una volta, insinua la mancanza di terzietà del primo giudice.

12.1.5. Inconferente e priva di qualsivoglia fondamento giuridico è l’affermazione secondo cui la sentenza costituirebbe un provvedimento abnorme e nullo in quanto “*caso di evidente denegata giustizia*”: tale affermazione è totalmente azzardata e non può che considerarsi il frutto di una totale e profonda mancanza di comprensione delle ragioni posti a fondamento della impugnata sentenza, mancanza di comprensione che si è riverberata anche nelle censure dianzi esaminate.

12.1.6. Neppure è dato comprendere per quale ragione la sentenza sarebbe incorsa nell’“*abbaglio dei sensi*” prospettato, apparentemente connesso al fatto che l’area di proprietà della Cascina era già asservita alla realizzazione di fabbricato realizzato in base al permesso di costruire n. 20/2010, con esclusione della realizzazione in futuro di altri edifici. La prescrizione che contemplava tale vincolo era contenuta in una autorizzazione paesaggistica e non risulta che l’impegno all’asservimento dell’area e alla rinuncia a edificare in futuro sia stato trasfuso in un atto unilaterale di impegno, ragione per cui allo stato non v’è ragione di ritenere che alla Cascina fosse/sia preclusa una ulteriore edificazione.

12.1.7. La sentenza non ha tenuto conto della istruttoria posta a base del nuovo Piano di Gestione semplicemente perché: a) non rilevava direttamente ai fini della decisione; b) le risultanze di tale istruttoria non constavano – se non nei limiti già sopra indicati – dalla motivazione della deliberazione impugnata; e c) agli atti del presente giudizio non è stato prodotto alcun documento relativo alla istruttoria del Piano di Gestione *in itinere*. Merita anche ribadire che, contrariamente a quanto afferma disinvoltamente l'appellante, il procedimento di approvazione del nuovo Piano di Gestione e quello di approvazione delle misure di conservazione sono diversi, e perseguono finalità complementari ma distinte, quindi non sono un *unicum*.

12.1.8. Quanto alla richiesta di cancellazione di frasi offensive, enunciata nell'*incipit* del primo motivo d'appello, il Collegio rileva che la Riserva ha formulato tale richiesta di cancellazione in primo grado nella memoria del 19 dicembre 2019, depositata nel giudizio n. 1140/2018 R.G., ma solo *en passant*, alla fine del primo paragrafo di pag.7, e senza alcuna particolare enfasi; la richiesta non è stata, poi, riportata nelle conclusioni definitive assunte nella medesima memoria. Risulta quindi evidente che il primo giudice non ha valutato l'istanza di che trattasi unicamente per il fatto che essa non è stata debitamente riportata nelle conclusioni definitive. Tale constatazione evidenzia l'infondatezza delle insinuazioni di parte appellante, che ha sostanzialmente lasciato intendere la mancanza di terzietà del giudice affermando che *“la trattazione delle questioni sollevate dalla Riserva è stata fatta in maniera parziale e non corretta”*, e che *“il TAR Milano ha accettato acriticamente le tesi difensive della Cascina. Non a caso il TAR si è espresso solo sulla richiesta di cancellazione delle espressioni offensive presentata da controparte, ma non su quella della Riserva (perché?)”*.

12.1.9. Ciò chiarito il Collegio non ritiene di dover accogliere la richiesta di cancellazione formulata dall'appellante per quelle stesse ragioni per le quali la sentenza appellata ha respinto l'analoga richiesta di cancellazione formulata dalla Cascina, ovvero per la ragione che non possono ritenersi dettate dal mero scopo di offendere la controparte. Il fatto che la Cascina abbia qualificato le misure di conservazione impugnate come *“misure di salvaguardia-mannaia”*, *“inventate letteralmente”* e che abbia affermato che l'ente gestore della riserva non è *“nemmeno competente ad adottarle”*, può ritenersi una maniera, non proprio sobria ma piuttosto passionale, di enfatizzare la portata limitante delle misure impugnate, la loro creazione da parte dell'ente gestore, e non da parte del legislatore, ed infine la eccepita incompetenza dell'ente gestore. Considerazioni simili valgono per la frase in cui la Cascina ha affermato che la delibera n. 13/2018 del consiglio di gestione della Riserva avrebbe *“mascherato”* misure di salvaguardia in misure rinominante *“di conservazione”*: in questo caso è evidente che la Cascina non ha voluto accusare la Riserva di una qualche forma di *“falsificazione”*, ma ha semplicemente inteso enfatizzare la asserita vera natura delle misure impugnate, dissimulata dalla denominazione di *“misure di conservazione”*.

12.1.10. Come ricordato nella sentenza appellata, la cancellazione di frasi, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., è possibile con riferimento a espressioni che, oltre ad essere caratterizzate da intento puramente offensivo, risultano inutili ed eccentriche rispetto all'oggetto della causa e quindi non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa. Tali elementi non si riscontrano nelle frasi di cui la Riserva chiede la cancellazione, le quali, seppure connotate da una certa passionalità, hanno attinenza con l'oggetto del giudizio e non eccedono le esigenze difensive.

13. Con il secondo motivo d'appello la Riserva deduce nuovamente che il TAR avrebbe violato la disciplina processuale e impedito l'accesso alla giustizia garantito dagli artt. 24, 103, 111, 113 Cost. e dall'art. 6 Cedu, per aver erroneamente affermato che la valutazione negativa del 24.5.2018 (v. pt. 18.2 e 28.2) avesse ad oggetto entrambi i ricorsi della Cascina n. 1140/2018 e 1864/2018 (mentre in realtà concerne solo i ricorsi n. 1864/2018 della Cascina e 646/2019 della Riserva), ignorando che la Cascina il 12 novembre 2018 aveva presentato istanza di permesso di costruire su un diverso mappale. La sentenza avrebbe quindi *“fatto di tutta l'erba un fascio, senza le dovute distinzioni. L'esame superficiale, vieppiù condizionato dalla preferenza data alla ricostruzione della Cascina...ha reso le difese della Riserva marginali...”*. Saggiunge ancora l'appellante che *“Le considerazioni svolte dal Tar dimostrano la errata comprensione della materia e denotano una certa superficialità di giudizio, comprovate dalla totale adesione de plano alle tesi difensive della Cascina, nonostante la giurisprudenza (anche del TAR Milano) sia favorevole all'appellante. Così argomentando, la Sentenza n. 1077/2020 ha accolto i ricorsi 1140/2018 e 1864/2018, mentre non ha nemmeno esaminato la domanda risarcitoria della Riserva.”*

Per quanto riguarda, più specificamente, il contenuto della determinazione negativa di incidenza ambientale, e dopo aver richiamato nuovamente tutta la normativa di riferimento, l'appello deduce che *“Il Direttore della Riserva Arch. Luca Leoni (ora in pensione) ha ritenuto, con valutazione insindacabile nel merito, che l'intervento proposto dalla Cascina per la costruzione di due edifici (un fienile e un ricovero per bovini) possa avere un effetto negativo rispetto agli obiettivi di conservazione della ZSC/ZPS “Pian di Spagna e Lago di Mezzola”*; e ciò sulla base di una motivazione che l'appello afferma essere esaustiva ed esauriente, ispirata al principio di precauzione.

L'appello eccepisce, inoltre, il travisamento dei fatti da parte del TAR in quanto *“la Valutazione negativa del 24.5.2018 non poteva essere annullata sia per difetto d'interesse della Cascina (essendo su mappale diverso) sia perché la valutazione d'incidenza non è un'autorizzazione paesaggistica ma una misura di conservazione, perciò non deve esaminare il progetto ma solo i suoi effetti sull'area protetta, che per le ragioni sopraesposte non ammettono interventi umani che compromettono lo “stato ottimale”*, dopo di che si diffonde nella esposizione delle ragioni che, in fatto, rendevano il progetto incompatibile con il mantenimento dello *“stato ottimale di conservazione”* a tutela delle molteplici

specie aviarie presenti in sito.

Si sostiene poi che *“Quando in sede di esame emerge ictu oculi la infattibilità dell'intervento, l'opzione "zero", non è necessario svolgere inutili accertamenti istruttori”*, citando a conforto giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Dopo aver spiegato come si svolge una valutazione di incidenza ambientale, l'appellante sostiene che il TAR sarebbe incorso in errore *“lapalissiano”*, richiamando l'art. 2 della L. n. 241/90 circa la possibilità, di motivare i provvedimenti amministrativi in forma semplificata e sottolineando che l'annullamento pronunciato in primo grado non arrecherebbe alcun vantaggio alla Cascina, che ha realizzato l'intervento su un mappale diverso da quello in essa indicato.

13.1. Anche la censura in esame va respinta.

13.1.1. La valutazione di incidenza ambientale è stata richiesta per un intervento di *“costruzione di una struttura per il ricovero del foraggio e una struttura per il ricovero di bovini in località “Pian di Spagna” del Comune di Gera Lario, in fascia di rispetto della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola e all'interno dei confini del ZSC/ZPS “Pian di Spagna e Lago di Mezzola”, mentre il P.d.C. n. 56/2018 si riferisce alla “realizzazione di fienile e copertura per allevamento bovini allo stato semibrado”*, su fondo censito al foglio 2, mappale 3257, in località Pian di Spagna. Si tratta, dunque, sostanzialmente del medesimo intervento, che è stato realizzato su fondo situato nella stessa zona indagata dalla determinazione del 24 maggio 2018, precisamente su fondo confinante con quello originariamente individuato. Non v'è dunque ragione di ritenere che la predetta determinazione negativa non sia riferibile ed applicabile all'intervento effettivamente realizzato, assentito con il P.d.C. n. 56/2018, anche perché in nessuna parte essa menziona il diverso mappale 2732.

13.1.2. Va rilevato, inoltre, che in fatto la determinazione del 24 maggio 2018 si fonda sull'esistenza, *“nell'area in questione e in quelle immediatamente limitrofe” di varie specie di uccelli inserite nell'Allegato I della Direttiva “Uccelli”*, ed inoltre sulla considerazione che l'area *“è posta ai margini di habitat prioritari, individuati in base alla Direttiva Habitat 92/43/CEE (91E0 – Foreste alluvionali, 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine, 6410 – Prateria con molinia) e di una porzione della Riserva definita RNI, nella quale le attività umane sono fortemente regolamentate”*; ed è evidente che tali ragioni valgono per più mappali compresi nella medesima area. Pertanto il fatto che il progetto sia stato realizzato sul mappale 3257, anziché sul mappale 2732, non ha comportato il venir meno dell'interesse all'impugnazione della determinazione del 24 maggio 2018.

13.1.3. Il TAR, in sentenza, al par. 40 della motivazione ha chiaramente esplicitato che tale determinazione si riferisce solo al progetto presentato dalla Cascina il 9 aprile 2018, per un fienile e una copertura per allevamento di bovini allo stato semibrado; correlativamente, ritenendo tale determinazione insufficientemente motivata, ha dichiarato di accogliere solo il secondo ricorso, cioè il 1864/2018 R.G., e non anche il ricorso 1140/2018 R.G.: non si comprende, quindi, da dove l'appellante abbia tratto la diversa affermazione secondo cui il TAR avrebbe riferito la pronuncia anche al ricorso n. 1140/2018, traendo da essa la conclusione che la sentenza appellata sia frutto di superficialità.

13.1.4. Per il resto le censure dell'appellante si palesano, ancora una volta, inammissibili per violazione dell'art. 101 c.p.a., non compendiandosi in una vera critica all'elaborato ragionamento svolto dalla sentenza di primo grado. Questa ha rilevato che: (i) per la finalità in esame la nozione di *“progetto”* deve intendersi in senso ampio, quindi non limitata alla mera costruzione fisica, né alla considerazione delle sole dimensioni fisiche, (ii) le valutazioni di incidenza ambientale hanno ad oggetto un *“progetto”* e impongono di valutarne la relativa significatività con obiettività, e non arbitrarietà, mantenendo detta valutazione *“separata dalle caratteristiche specifiche e dalle condizioni ambientali del sito protetto interessato dal piano o progetto”*; (iii) in particolare, deve essere indagato se il progetto possa causare incidenze negative, tenendo conto degli effetti cumulativi derivanti dalla combinazione con altri progetti o piani, nonché degli obiettivi di conservazione del sito interessato; e (iv) non può limitarsi *“a descrizioni generali e a un esame superficiale dei dati esistenti sull'ambiente naturale nella zona”*, dovendo invece *“contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sulla zona di protezione speciale in questione”*. Ha inoltre rilevato che la determinazione della Riserva del 24 maggio 2018 non si concentra sul progetto e sugli effetti di esso sull'ambiente e sugli animali ivi presenti, limitandosi a una descrizione generale del sito.

13.1.5. Nessuna delle ora richiamate affermazioni di cui si compone il capo della sentenza oggetto del secondo motivo d'appello è stato puntualmente criticato dall'appello, che fa invece leva sulla discrezionalità dell'autorità chiamata a rendere il parere nonché sulla asserita *“infattibilità” ictu oculi* dell'intervento e sulla possibilità, per l'amministrazione, di motivare il provvedimento in forma sintetica. La realtà è, invece, che la motivazione della determinazione del 24 maggio 2018 si risolve in una sorta di petizione di principio, componendosi di due affermazioni, ovvero quella secondo cui l'area ha una grande importanza dal punto di vista ambientale e quella secondo cui su tale area e quelle limitrofe v'è presenza di numerose specie avicole di rilievo, costituendo essa uno dei punti di sosta degli uccelli migratori, ragione per cui *“Qualunque ulteriore disturbo arrecato a quest'area chiave potrebbe avere effetti negativi sull'avifauna non calcolabili a priori”*. Quest'ultima affermazione, in particolare, costituisce una petizione di principio perché assume a certezza una possibilità di effetti negativi laddove proprio questa possibilità dovrebbe essere affermata solo all'esito di una indagine che costituisce l'essenza della valutazione di incidenza ambientale.

13.1.6. Non si tratta, dunque, di mettere in dubbio la rilevanza naturalistica-ambientale dell'area interessata o di negare la presenza di specie aviarie rilevanti, ma di stabilire se il progetto, per la tipologia dei fabbricati e per l'attività ivi

esercitata (id est: i rumori, i movimenti e la presenza di animali o persone), sia in grado di disturbare gli uccelli, particolarmente la sosta degli uccelli migratori. L'effetto in questione non può presumersi – come ha fatto in sostanza la determinazione impugnata – e per quanto verosimile deve essere dimostrata con ricorso ad una analisi che abbia la dignità di analisi scientifica.

13.1.7. E' dunque evidente, da una parte, l'insufficiente motivazione, ed ancor prima insufficiente istruttoria, svolta a fondamento della determinazione del 24 maggio 2018, d'altro canto l'inammissibilità della censura conseguente alla mancata esplicita contestazione delle varie affermazioni con cui il TAR è pervenuto alla conclusione di annullare la determinazione medesima.

13.1.8. Va in ogni caso evidenziata la assoluta assenza dei vari elementi segnalati dall'appellante come indicativi della superficialità del primo grado di giudizio.

14. Con il terzo motivo d'appello si deduce che la motivazione dell'appellata sentenza sarebbe così carente che *“non è chiaro quali profili dei ricorsi della Cascina siano stati accolti e quali no”*; tuttavia, per il caso in cui il motivo che ha indotto all'accoglimento dei ricorsi proposti dalla Cascina dovesse individuarsi nella carenza di istruttoria o motivazione, l'appellante ribadisce che *“sia la valutazione negativa del 24.5.2018 sia la delibera 13/2018 derivano dalla procedura di approvazione del nuovo piano di gestione, che – come detto – ha avuto ampio dialogo con gli stakeholders.”*, ragione per cui *“Sarebbe stato un inutile aggravamento del procedimento ripetere una nuova istruttoria, avendo già raccolto tutti gli elementi necessari, e quindi la Riserva negli atti ingiustamente annullati dal TAR si è limitata a far riferimento a quanto già emerso in quella sede (una sorta di motivazione per relationem saldamente collegata alla motivata istruttoria in atti”*. Tale motivazione, secondo l'appello, sarebbe sufficiente perché *“Dalla stessa revisione del Piano di Gestione della Riserva discende la necessità di maggior tutela del SIC/ZSC. È evidente l'errore di fatto e di diritto commesso dal TAR. Come lo stesso TAR sia giunto alla abnorme conclusione di accogliere i ricorsi R.G. n. 1140/2018 e n. 1864/2018 della Cascina appare davvero un mistero, del tutto incomprensibile e soprattutto illegittimo! L'impianto complessivo della motivazione manifesta evidenti forzature ed errori in fatto e diritto. Tale decisione (quasi “salomonica” all'apparenza) costituisce un grave precedente qualora venisse confermata da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato”*.

14.1. Anche questa censura è manifestamente infondata.

14.1.1. I motivi accolti in primo grado sono assai facilmente individuabili nel quinto motivo del ricorso n. 1140/2018 R.G. e nel motivo enunciato al par. 8 del ricorso n. 1864/2018 R.G.

14.1.2. L'istruttoria posta a fondamento del Piano di Gestione non è idonea a fondare la determinazione in esame, sia perché si tratta – come più volte già sottolineato – di un diverso e autonomo procedimento, sia perché la determinazione si limita a richiamare *“gli indirizzi e i contenuti programmatici del Piano di Gestione del SIC “Lago di Mezzola e Pian di Spagna”*, senza specificare se si tratti del Piano di Gestione approvato nel 1996 o quello *in itinere*; e senza specificare quale parte sia specificamente richiamata. Ciò precisato un rinvio generalizzato ad un intero strumento di pianificazione è evidentemente insufficiente per costituire una idonea motivazione. Si rileva, poi, che come la deliberazione del consiglio di gestione n. 13/2018 non pone alcun collegamento preciso tra le previsioni del Piano di Gestione e le misure di conservazione in concreto adottate, così la determinazione negativa di incidenza ambientale in esame non stabilisce alcun collegamento diretto tra alcune previsioni del Piano di Gestione e il progetto sottoposto a valutazione. Per cui non si comprende proprio come si possa considerare il medesimo Piano la motivazione della determinazione di incidenza ambientale: la verità è che l'appellante confonde quello che è un mero antecedente con la causa e la motivazione del provvedimento.

14.1.3. Si ribadisce, inoltre, che la discrezionalità tecnica dell'amministrazione non coincide con l'arbitrio e non sottrae quest'ultima dall'obbligo di dare conto delle ragioni delle sue decisioni. La determinazione del 24 maggio 2018 nella sostanza non reca il tipo di motivazione che si attende da questa tipologia di provvedimenti, e quindi non reca neppure una motivazione che possa dirsi semplificata. E' questa mancanza di motivazione che è stata accertata in primo grado, il quale non si è minimamente sostituito all'Amministrazione e non ha effettuato alcuna valutazione di merito.

14.1.4. L'ordine di riesaminare il progetto, rivolto alla Riserva, anche in questo caso costituisce legittimo esercizio del potere previsto dall'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. e costituisce corollario diretto della retrocessione del procedimento amministrativo al momento antecedente l'adozione dell'atto viziato: nessuna forzatura o favoritismo può quindi ritenersi sottesa a tale statuizione.

14.1.3. Nessun travisamento degli atti di causa e nessun eccesso di giurisdizione è del pari ravvisabile nella sentenza appellata. In particolare, si fa fatica a seguire l'appello dove afferma che *“l'apprezzamento giudiziale svolto dal giudice di prime cure ha finito con il costituire una estrapolazione dal contesto di singoli fatti ed episodi, operando un'operazione per così dire a contrario, rispetto alla complessa ricostruzione effettuata dagli Enti pubblici, arrivando a sostituirsi alla Riserva Naturale. Ciò facendo il primo giudice, in vero, ha perso di vista la ricostruzione d'insieme nel quale trovano significato i vari elementi posti a presupposto delle richieste degli Enti pubblici.”*. Il Collegio non può che ribadire che la sentenza non si è minimamente sostituita all'amministrazione nelle valutazioni di sua competenza, ma, nell'ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità che è stato chiamato a svolgere, ha legittimamente accertato negli atti impugnati difetto di motivazione, puntualmente e perspicuamente motivato, anche con il supporto di numerose sentenze della Corte di Giustizia. La Riserva non ha compreso questo, evidentemente perché continua ad essere convinta di non dover dare

minimamente conto del modo in cui esercita le attribuzioni discrezionali ad essa devolute e di potersi limitare ad invocare la rilevanza ambientale dell'area da essa tutelata a giustificazione delle proprie decisioni: così non é.

15. In conclusione l'appello va respinto in quanto manifestamente infondato, ai limiti della temerarietà.

16. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e tengono conto della manifesta infondatezza delle censure e del comportamento processuale dell'appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Riserva Pian di Spagna e Lago di Mezzola al pagamento, in favore della Cascina Pian di Spagna e Borgofrancone s.a.s., delle spese relative al presente grado di giudizio, spese che si liquidano in €. 8.000,00 (ottomila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

